



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Adottato con deliberazione del C.C. n. 34 del 7 luglio 2014

Modificato con deliberazione del C.C. n. 14 del 26 giugno 2015

Modificato con deliberazione del C.C. n. 12 del 3 maggio 2016

Art. 1 – Istituzione della TASI

1. E' istituito nel Comune di Moggio Udinese il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), introdotto e disciplinato dall'art. 1, commi 639, 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il tributo TASI costituisce un'autonoma voce dell'imposta comunale unica (IUC). Esso è disciplinato dal presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge citate nel comma 1, dall'art. 1, commi 161 - 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di diritto comune applicabile alle entrate tributarie comunali.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad esclusione delle abitazioni principali non ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
2. Sono esclusi da imposizione i terreni agricoli.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi i possessori ed i detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.
2. Se l'immobile è posseduto e detenuto da un medesimo soggetto, questi è in via esclusiva soggetto passivo della TASI.
3. Se l'immobile è detenuto, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento, quest'ultimo ed il detentore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il detentore concorre al pagamento della TASI nella misura ordinaria del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto sull'immobile, in base all'aliquota applicabile in relazione alla tipologia di cespite. La delibera comunale di approvazione delle aliquote, di cui all'art. 6, può diversificare la percentuale a carico del detentore, in relazione a specifiche a categorie di immobili; ove la deliberazione nulla disponga, si applica la misura percentuale di cui al presente articolo. La misura rimanente è posta a carico del possessore.
5. Nella detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. E' ammesso il versamento cumulativo dell'intero tributo da parte di uno dei soggetti passivi, con effetto liberatorio per tutti gli altri,

ovvero l'accollo di tutto il tributo o parte di esso a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000.

7. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell'IMU in tema di ricognizione del valore delle aree fabbricabili.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applicano le corrispondenti previsioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata per legge nella misura dell'1 per mille del valore dell'immobile.

2. Con deliberazione del Consiglio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune può ridurre l'aliquota al di sotto del limite di legge. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, alla tipologia e/o alla destinazione degli immobili.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2, il Comune può determinare una diversa aliquota, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 7 - Abitazione principale

1. Non è soggetta al tributo l'abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Se l'unità abitativa è concessa in godimento a soggetto che la destina ad abitazione principale per sé e per il proprio nucleo familiare, questi è esente da TASI per la quota ricadente sull'utilizzatore.

2. Rimangono soggette a tributo le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali il Consiglio comunale, con la delibera di cui al comma 6, può prevedere una detrazione, determinandone l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 8 - Destinazione del gettito

1. Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

- a) infrastrutture e servizi urbanistici;
- b) parchi ed aree verdi comunali;

- c) illuminazione pubblica;
- d) viabilità pubblica e parcheggi;
- e) servizi cimiteriali;
- f) servizi demografici ed elettorali;
- g) servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali;
- h) vigilanza urbana;
- i) protezione civile.

2. Con la delibera di cui all'articolo 6, il Consiglio Comunale provvede annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3. I costi di cui al presente articolo comprendono gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento.

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Udine, dal Comune di Moggio Udinese, dalla Comunità montana del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale, dai consorzi tra detti enti e dagli enti del S.S.N., qualora destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono esenti dalla TASI i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggi ed i bivacchi.

3. Sono altresì esenti da TASI gli immobili ricadenti nelle previsioni dell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando il disposto dell'art. 91 bis del d. l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012.

4. Con la delibera di cui all'art. 6, il Comune può introdurre riduzioni d'imposta per abitazioni, altri fabbricati ed aree che siano detenuti per uso stagionale o limitato nel tempo, e per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o dimorino all'estero per oltre metà dell'anno solare.

5. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all'AIRE, pensionato nel paese di residenza, è soggetta alla TASI nella misura di 1/3. La presente agevolazione è limitata ad un solo immobile e non si applica se l'unità è concessa in locazione o in comodato.

6. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota del tributo è dell'1 per mille; al Consiglio comunale è data facoltà, con la delibera di cui all'art. 6, di elevare detta aliquota sino al limite massimo del 2,5 per mille, ovvero di ridurla o di azzerarla.

7. Per le unità abitative locate a canone concordato, di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, la TASI, determinata secondo l'aliquota stabilita dal Consiglio comunale, è ridotta al 75 per cento. Resta ferma, per il conduttore, l'applicazione dell'art. 7, primo comma, del Regolamento.

Art. 10 - Dichiarazione

1. In caso di acquisto, variazione o cessazione della soggettività passiva, ovvero di ogni altro evento che possa incidere sulla determinazione e/o quantificazione del tributo, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento incidente sulla soggettività passiva o sulla quantificazione della TASI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento al tributo non subiscono variazioni.

3. Non sussiste obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui lo stesso non è previsto ai fini dell'IMU.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato, a scelta del contribuente, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, con l'avvertenza che lo stesso può subire variazioni per effetto di modificazioni di soggettività passiva o di valore imponibile non ancora note al momento dell'invio.
3. Su preventiva richiesta del contribuente, il Comune è in ogni caso tenuto a rendere disponibile il modello di pagamento precompilato.
4. In caso di mancata ricezione dell'avviso o del modulo di cui al comma 2, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento dell'imposta dovuta nei termini.
5. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Non sussiste obbligo di versamento se il tributo complessivamente dovuto nell'anno solare è inferiore alla soglia di € 10,00.
7. Il termine di versamento della TASI dovuta dagli eredi per conto del *de cuius* è prorogato sino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile stabilire differimenti dei termini per i versamenti, a fronte di situazioni particolari che non consentano o rendano estremamente difficile il rispetto dei termini ordinari.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. In alternativa alla domanda di rimborso, il contribuente ha facoltà di compensare gli importi indebitamente corrisposti con le somme dovute al Comune a titolo di TASI per altre annualità e/o altri immobili, anche se risultanti da avviso di accertamento. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, entro i sessanta giorni successivi, l'operazione di compensazione. Sono fatte salve ulteriori modalità di compensazione previste dal Regolamento generale delle Entrate del Comune.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori alla soglia di € 10,00.

Art. 13 – Controlli, accertamenti e sanzioni

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di emanare i

provvedimenti di accertamento e di rimborso, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. L'accesso deve comunque essere disposto solamente ove non sia possibile ricavare altrimenti i dati e le notizie necessari all'applicazione della TASI.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici a sensi dell'art. 2729 del codice civile.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

7. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente od è corretta la dichiarazione infedele.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00

9. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

10. In ogni caso non si fa luogo ad applicazione di sanzioni se dall'inadempimento dell'obbligo dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.

11. Non si fa altresì luogo all'applicazione di sanzioni, se il contribuente ha versato il tributo in ottemperanza a modelli di pagamento precompilati a sensi dell'art. 11, comma 3.

12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di € 12,00 per la singola annualità d'imposta. Il presente comma non si applica se il credito tributario deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 – Rateazione e riscossione coattiva

1. Per la rateazione o dilazione delle somme dovute dai contribuenti in forza di atti impositivi, si osservano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate.

2. La riscossione coattiva di somme derivanti da avvisi di accertamento non pagati nei termini e da piani di rateazione decaduti è effettuata mediante ingiunzione fiscale a sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni. Sino al termine previsto dalla normativa vigente al Funzionario responsabile è consentito avvalersi, in alternativa, dell'iscrizione a ruolo a sensi del d.p.r. n. 602/1973 e dell'affidamento delle somme all'Agente nazionale della riscossione.

3. L'ingiunzione fiscale e la cartella di pagamento costituiscono titoli esecutivi e devono essere notificati al debitore entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

4. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno solare 2014, operano le seguenti disposizioni:

a.) l'aliquota massima della TASI, in deroga all'art. 6 del Regolamento, può essere fissata entro la misura del 2,5 per mille, fermo restando il vincolo di cui al terzo comma del medesimo articolo;

b) è consentito il superamento dell'aliquota massima e del limite di cui all'art. 6, comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, detrazioni di imposta od altre misure, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come emendato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68;

c) la scadenza del versamento della prima rata è fissata al 16 ottobre 2014, con applicazione delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno solare, qualora il presente regolamento e la delibera di approvazione delle medesime aliquote e detrazioni, di cui all'art. 6, siano pubblicati nel sito informatico di cui al d. lgs. n. 360/1998 entro la data del 18 settembre 2014. In caso contrario, il versamento del tributo è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con applicazione dell'aliquota di base dell'1 per mille e fermo restando il vincolo di cui all'art.6, comma 3.

d) qualora il presente Regolamento non sia stato pubblicato nel sito informatico di cui al d. lgs. n. 360/1998 entro la data del 18 settembre 2014, la percentuale di concorso dell'occupante nel versamento della TASI, di cui all'art. 4, comma 4, è fissata nella misura del 10%.

2. L'obbligo del Comune di rendere disponibile al contribuente, dietro sua richiesta, il modello di pagamento precompilato, di cui all'art. 11, comma 3, decorre dal 1° gennaio 2015.

Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.

Moggio Udinese, 8 luglio 2014 / 26 giugno 2015 / 3 maggio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Martino Del Negro)

IL SINDACO

f.to (ing. Giorgio Filafferro)